



Prot. n. 667/2011/SA

## **STORICO PASSO VERSO LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE**

La semplificazione arriva anche per il processo civile. E' stato infatti approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'art.54 della legge 69 del 18 giugno 2009", che conteneva appunto una delega al Governo di provvedere in tal senso.

Viene così conclusa, con l'attuazione della terza delega ivi contenuta, la riforma prevista per il processo civile.

Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di modelli processuali, in assenza di un quadro organico di riferimento, tutti ideati per ovviare al problema della eccessiva durata dei processi pensando così di assicurare una maggiore celerità dei giudizi.

Col tempo tale strumento si è invece rivelato fonte di disorganizzazione del lavoro giudiziario e, per assurdo, una delle cause di ritardo dei giudizi civili per le difficoltà interpretative della legislazione speciale.

Con il provvedimento in esame si procede, dunque, ad una razionalizzazione e semplificazione di tale normativa, riconducendo in pratica gli innumerevoli riti (ben 33) ai soli tre disciplinati dal codice di procedura civile. In tal modo viene dato agli operatori del diritto un unico testo legislativo, che riunisce le regole sparse finora in decine di leggi diverse, con una terminologia uniforme che elimini qualsiasi dubbio interpretativo.

Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

I riti saranno, dunque, i tre già previsti dal codice di procedura civile: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione (introdotto con L. 69/2009) e il rito ordinario di cognizione.

Con il rito del lavoro saranno decise le cause in materia di:

- 1) opposizione a sanzione amministrativa e opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada,
- 2) opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di stato,
- 3) protezione dei dati personali,
- 4) controversie agrarie
- 5) impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti.

Il rito sommario sarà applicato alle cause relative a:

- 1) liquidazione degli onorari e diritti di avvocato,
- 2) opposizione ai decreti di pagamento delle spese di giustizia,
- 3) immigrazione, diritto di soggiorno e allontanamento dei cittadini dell'Unione Europea o dei loro familiari,
- 4) espulsione dei cittadini di Stati fuori dall'Unione Europea e riconoscimento della protezione internazionale,

- 5) convalida del trattamento sanitario obbligatorio,
- 6) azioni popolari
- 7) eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e per il Parlamento Europeo,
- 8) impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo, riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche, provvedimenti disciplinari a carico di notai,
- 9) impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
- 10) procedimenti in materia di discriminazione,
- 11) opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato,
- 12) opposizioni al diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Vengono, invece, ricondotte al rito ordinario:

- 1) opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici,
- 2) opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità,
- 3) controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri,
- 4) controversie in materia di liquidazione degli usi civici
- 5) procedimenti in materia di rettificazione del sesso.

Le nuove norme troveranno applicazione ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto: per quelli in corso, dunque, rimane in vigore la legislazione attuale.

Sono escluse dalla delega e, di conseguenza, dal provvedimento in esame le procedure fallimentari, già oggetto di due riforme negli ultimi cinque anni, i procedimenti in materia di famiglia e di minori, per i quali è previsto un apposito intervento con l'istituzione del tribunale della famiglia e delle persone, e tutta la materia dei titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale e codice del consumo.

La riforma fin qui illustrata va dunque vista e considerata nella sua portata rivoluzionaria: si tratta della prima volta che, nella storia della legislazione italiana, si è attuato un intervento così ampio per la semplificazione del sistema processuale civile.

Milano, 29 giugno 2011

Dott.ssa Susanna Anvar